



COMUNE DI LAURO

(PROVINCIA DI UDINE)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

(TESTO AGGIORNATO E COORDINATO)

SOMMARIO

<i>Capo</i>	<i>articolo</i>
<u>TITOLO I° - NORME GENERALI DI POLIZIA MORTUARIA</u>	
I° Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi.	1 6
II° Periodo di osservazione dei cadaveri.	7 10
III° Depositi di osservazione e obitori.	11 13
IV° Trasporto dei cadaveri.	14 25
V° Riscontro diagnostico.	26 27
VI° Rilascio dei cadaveri a scopo di studio.	28
VII° Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri.	32 36
IX° Costruzione, Piani, Disposizioni tecniche generali.	37 46
X° Camera mortuaria.	47 48
XI° Sala per autopsie.	49
XII° Ossario comune.	50
XIII° Inumazione.	51 57
XIV° Tumulazione.	58 59
XV° Cremazione.	60 63
XVI° Esumazione ed estumulazione.	64 70
XVII° Sepolture private nei cimiteri.	71 75
XVIII° Sepolcri privati fuori dai cimiteri.	76
<u>TITOLO II° - NORME PARTICOLARI</u>	
I° Polizia del cimitero.	77 86
II° Concessioni e servizi cimiteriali.	86 92
III° Personale del cimitero e sue attribuzioni.	93 97
<u>TITOLO III° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</u>	
I° Prescrizioni tecniche e normative.	98 99
II° Sanzioni.	100
III° Entrata in vigore.	101 103
<u>ALLEGATI</u>	
A - Tariffa delle concessioni cimiteriali.	
B - Tariffa dei servizi cimiteriali.	

- Aggiornato ai sensi del DPR 10 settembre 1990, n. 285;
- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30 marzo 1998;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26 settembre 2002;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15 maggio 2003;
- Integrazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22 aprile 2004;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17 febbraio 2009;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29 settembre 2009;

NORME GENERALI DI POLIZIA MORTUARIA

Capo I°

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1.

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi, i medici debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il comune deve darne informazione immediatamente all'Azienda per i Servizi Sanitari dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
4. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
5. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla Azienda per i Servizi Sanitari nel cui territorio detto comune è compreso.

Art. 2

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 3

1. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla Azienda per i Servizi Sanitari competente.
2. Il medico necroscopico ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato.
3. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 4

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Azienda per i Servizi Sanitari incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 5

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane.

Art. 6

1. Per i nati morti si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Capo II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 7

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo.

Art. 8

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore.

Art. 9

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su apposita proposta del Direttore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 10

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Capo III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art.11

1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 12

1. I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 13

1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

Capo IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 14

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art. 16

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a), del DPR 285/90.
2. Nei casi previsti dall'art.16 comma 1. lettera a), del DPR 285/90, ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, impone il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.
3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri dal Comune ad altro Comune o all'estero con mezzi di terzi, i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto impone il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentesi nel territorio comunale.
4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 17

1. Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché luogo e le modalità di sosta dei cadaveri in transito.

Art. 18

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 19

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune é autorizzato dal sindaco.
2. Il decreto di autorizzazione é comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovr  essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

Art. 20

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione é avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune é sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 19.

Art. 21

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 sono soggetti alla osservanza sulle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. La salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto é rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale é rilasciato dalla competente autorit  del luogo da cui la salma viene estradata.

Art. 22

1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma.

Art. 23

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non pi  di 100 chilometri si impiega la sola cassa di legna.

Art. 24

1. Per il trasporto da comune a comune, nei mesi di aprile, maggio giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavitt  corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso

l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 25

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove é avvenuto il decesso.

Capo V

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 26

1. Il Direttore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Art. 27

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte. Il sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici all'Azienda per i Servizi Sanitari.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza.

Capo VI

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Art. 28

1. Il Direttore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
2. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
3. E' vietato il commercio di ossa umane.

Capo VII

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 29

1. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al Direttore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari o delle Aziende per i Servizi Sanitari interessate per l'eventuale rettifica della scheda di morte. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

Art. 30

1. Per fare eseguire su un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 31

1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 24 è eseguito dal Direttore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Capo VIII

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 32

1. Il Cimitero comunale dispone di un reparto destinato alla sepoltura per inumazione.

Art. 33

1. Nel cimitero possono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, che in vita vi risiedevano;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
 - d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma nate nel comune, oppure apparentate fino al secondo grado, sia in linea diretta che collaterale, di persone nate o residenti nel comune, previo rilascio di autorizzazione e versamento dei relativi oneri;
 - e) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
 - f) i resti mortali delle persone sopra elencate;
 - g) i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale o fuori dallo stesso che, a seguito di ricovero presso un istituto geriatrico o analoga struttura, hanno trasferito la propria residenza dal Comune di Lauco al comune ove ha sede l'istituto o la struttura ospitante.

Art. 34

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al sindaco.
2. Il Direttore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 35

1. Nel cimitero deve essere assicurato un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 5, inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 5, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;

- d) qualsiasi variante avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 36

1. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Capo IX

COSTRUZIONE DEI CIMITERI, PIANI CIMITERIALI, DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 37

1. Gli uffici comunali devono essere dotati di piano cimiteriale, il piano dovrà contenere una planimetria di ogni cimitero esistente nel territorio del comune, in scala adeguata (minimo 1:500), estesa anche alle zone immediatamente circostanti. Le zone di rispetto cimiteriale sono quelle previste dal P.R.G.C. e dallo stesso desumibili.
2. Le planimetrie di cui al precedente comma devono essere aggiornate ogni qual volta siano creati nuovi cimiteri, siano soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 38

1. I progetti di ampliamento del cimitero esistente e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

Art. 39

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.
3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

Art. 40

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista.
2. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
3. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, di favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
4. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
5. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

Art. 41

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di 20 (venti) anni.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni. Si tiene anche conto della eventualità di eventi straordinari che possano richiedere un gran numero di inumazioni.

Art. 42

1. Nell'area di cui all'art. 41 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
 - b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
 - c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
 - d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art. 43

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio.

Art. 44

1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 45

1. Sulle aree concesse per sepolture private, tombe di famiglia, eccetera, possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo specifiche norme e condizioni stabilite dal piano cimiteriale.

Art. 46

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Capo X

CAMERA MORTUARIA

Art. 47

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione funziona come tale la camera mortuaria.

Art.48

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto di vernice a smalto facilmente lavabile; il pavimento, costruito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Capo XI

SALA PER AUTOPSIE

Art. 49

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.
2. Nella sala munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

Capo XII

OSSARIO COMUNE

Art. 50

1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Capo XIII

INUMAZIONE

Art. 51

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche del suolo ed alla profondità della falda freatica

Art. 52

1. Ogni fossa nei campi di inumazione, deve essere contraddistinta, su adeguato elaborato grafico, di un numero progressivo; a detto numero, su un apposito registro, corrisponderanno i dati del defunto ivi sepolto.
2. L'assegnazione in campo inumatorio per fosse comuni avviene in ordine progressivo delle sepolture disponibili.
3. L'assegnazione in campo inumatorio per sepolture private avviene in ordine progressivo delle sepolture disponibili o su prenotazione fino a disponibilità completa.

Art. 53

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 54

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 55

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 56

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 57

1. Per le inumazioni non é consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
4. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Capo XIV

TUMULAZIONE

Art. 58

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
5. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
6. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 59

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legna, l'altra di metallo.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il Ministero della sanità può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

Capo XV

CREMAZIONE

Art. 60

Crematorio

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri.
2. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal Consiglio Comunale.
3. Il Comune non dispone di un impianto di cremazione e di avvale pertanto dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 61

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata secondo le disposizioni ed alle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 62

Urne cinerarie

1. Ciascun urna deve contenere le ceneri di una sola salma.
2. L'urna cineraria deve essere realizzata in materiale resistente in relazione alla sua destinazione e tale da poter essere sigillata.
3. L'urna deve riportare all'esterno il nome, cognome, la data di nascita e di decesso del defunto.

Art. 63

Affidamento delle ceneri ai familiari per la conservazione

1. L'affidamento delle ceneri è disciplinato dalla Legge n. 130/2001 e dalla L.R. n. 11/2008.
2. L'affidamento è autorizzato dal Comune; qualora la custodia avvenga in comune diverso dal Comune di Lauco, l'autorizzazione all'affidamento è comunicata al Comune ove avviene la custodia.
3. La volontà del defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e l'indicazione della persona affidataria, anche diversa dai familiari, sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al Comune di residenza o di decesso resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76, e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. Per coloro che al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'affidamento delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questo non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni a cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate, la persona affidataria, anche diversa da familiare. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante.
5. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purchè sulla base della volontà espressa in vita dal defunto con le

modalità sopra richiamate.

6. La domanda di autorizzazione all'affidamento delle ceneri deve essere presentata al Sindaco e alla stessa deve essere allegato all'atto da cui risulta la volontà del defunto circa l'affidamento delle proprie ceneri.
7. La domanda deve indicare:
 - a) nel caso di mancanza dell'atto scritto di volontà da parte del defunto, la dichiarazione del sottoscrittore con cui è manifestata la volontà del defunto affinché le proprie ceneri siano affidate;
 - b) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - c) il nome, il cognome, la data di nascita e di decesso del defunto;
 - d) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - e) il luogo e le modalità di conservazione;
 - f) l'assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria;
 - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
 - h) la conoscenza delle norme circa i possibili reati relativi alla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia, nonché sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - i) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso l'affidatario non intendesse più conservarla o nel caso del suo decesso.
8. L'urna dovrà essere custodita in un luogo esattamente individuato e comunque in un manufatto chiudibile ma facilmente ispezionabile, non di libero accesso, da collocarsi in un ambiente asciutto atto a mantenere nel tempo assenza di contatto con liquidi e fonti di calore, avente le caratteristiche di cui al successivo art. 63.
9. La domanda deve contenere una breve descrizione del luogo di conservazione allo scopo di evidenziare l'idoneità dello stesso ad impedirne la profanazione. Tale idoneità costituisce presupposto indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione.
10. Il documento di cui al comma 7 e la successiva autorizzazione comunale sono conservati presso l'ufficio di stato civile. L'autorizzazione comunale alla conservazione delle ceneri è redatta in duplice esemplare di cui uno conservato presso l'ufficio di stato civile e uno a chi ne prende in consegna l'urna.

Art. 64

Modalità di conservazione delle urne affidate

1. L'urna affidata all'avente diritto deve essere sigillata e contenuta in colombario o nicchia o tabernacolo che abbia destinazione stabile, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta ed idoneo a garantire quanto prescritto dall'art. 62, comma 8.
2. Il colombario o nicchia o tabernacolo è da intendersi il luogo nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso), ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul lato esterno del colombario, nicchia o tabernacolo.
3. Il colombario o nicchia o tabernacolo può essere individuale o plurimo, purchè in quest'ultimo caso non superi la capienza di tre urne cinerarie. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.

Art. 65

Luogo di conservazione dell'urna

1. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nell'ambito dell'edificio di residenza del defunto, salvo non diversamente indicato di autorizzazione.
2. Il Comune di ultima residenza del defunto annota in apposito registro la generalità dell'affidatario dell'urna e del defunto, nonché il luogo di conservazione delle ceneri. In caso di trasferimento dell'urna in altro comune, l'affidatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al comune di ultima residenza del defunto e al comune di nuova destinazione dell'urna.
3. In caso di rinuncia dell'affidatario e o dei suoi eredi, l'urna deve essere consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri della conservazione.
4. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.
5. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, con l'indicazione:
 - a) per affidamenti di urne autorizzati, dei dati identificativi e della residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero diverso dalla residenza, dall'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e dalla data;
 - c) per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e dalla data di recesso;
 - d) dalla data di eventuali ispezioni svolte in luogo di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 66

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è disciplinata dalle Legge n. 130/2001 e della L.R. n. 11/2008.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale vigente.
3. L'autorizzazione alla dispersione è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al comune ove avviene la dispersione delle ceneri, se diverso dal comune di ultima residenza del defunto.
4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione ed il soggetto incaricato alla dispersione sono manifestate mediante dispersione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza.
5. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questo non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano disperse, il soggetto incaricato della dispersione nonché il luogo di dispersione. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante.
6. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza di sue disposizioni provvede:
 - a) il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato dalla maggioranza assoluta di essi;
 - b) l'esecutore testamentario;
 - c) il rappresentante legale dell'associazione riconosciuta cui il defunto risultava iscritto, che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.

7. In mancanza dei soggetti di cui al comma 9, provvede alla dispersione il personale individuato dal Comune.

Art. 67

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto:
 - a) in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, individuate dal Comune;
 - b) in natura;
 - c) in aree private.
2. La dispersione in natura è consentita a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. La dispersione dei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti.
3. La dispersione in aree private è eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro.
4. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definito dalla normativa vigente.
5. In mancanza di indicazione del luogo di dispersione delle ceneri la scelta è operata dal coniuge o, in assenza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
6. Qualora al Comune non pervenga alcuna indicazione, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

Art. 68

Tariffe

1. Le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni per l'affidamento e la dispersione delle ceneri, per il cambio del luogo di conservazione dell'urna e per le verifiche sono stabilite dalla Giunta comunale con apposito provvedimento.

Capo XVI

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 64

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dalla inumazione.
2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri é incompleta, esso deve essere prolungato.
3. Quando si accerti che in cimitero la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministero della sanità può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.

Art. 65

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altra sepoltura o per cremarle.
2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Direttore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 66

1. Essendo il Comune di Lauco classificato montano, sono consentite le esumazioni straordinarie tutto il tempo dell'anno.

Art. 67

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierele per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 68

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione (50 anni) e sono regolate dal sindaco.
2. I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può

provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Direttore sanitario.

Art. 69

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero é tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere.

Art. 70

1. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Direttore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Capo XVII

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 71

1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Tutte le opere concernenti la costruzione di sepolture private sono a carico del concessionario, il medesimo è tenuto ad eseguire a suo carico eventuali demolizioni di muri e manufatti cimiteriali sull'area concessa, nonché sempre a suo carico, a ripristinare e a raccordare i manufatti esistenti con quelli di nuova costruzione.

Art. 72

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 37 e seguenti.

Art. 73

1. Le concessioni sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero.

Art. 74

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari e ai loro familiari, di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento o dell'atto di concessione. In ogni caso tale diritto si esercita sino al completamento della capienza del sepolcro. Può essere consentita anche, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi. Con le concessioni il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso alla sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. All'atto della concessione, di norma, i concessionari dovranno indicare i nominativi delle salme degli aventi diritto, o delle ceneri o dei resti mortali da tumulare.

Art. 75

1. Le costruzioni da realizzarsi a cura dei privati dovranno essere eseguite entro un anno dalla data di concessione dell'area, salvo proroga, pena decadenza della concessione stessa. L'autorizzazione edilizia per le costruzioni da realizzarsi a cura dei privati sarà rilasciata a seguito della presentazione del relativo progetto redatto in conformità di quanto previsto dal

Piano cimiteriale, è verrà emessa dal Comune, acquisiti i pareri previsti dalle leggi, regolamenti e Piano cimiteriale, al momento vigenti.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non possono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Capo XVIII

SEPOLCRI FUORI DAI CIMITERI

ART. 76

1. Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma degli artt. 340, 342 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità come i cimiteri comuni.

TITOLO II° - NORME PARTICOLARI

Capo I°

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 77

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni del sindaco, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 78

1. Gli automezzi, le biciclette ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani o di altri animali anche se tenuti a catena o a guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi di età inferiore ad anni 12 se non accompagnati da persone adulte.
2. E' proibito attraversare le fosse e di norma i campi di seppellimento, l'eventuale passaggio obbligato attraverso questi ultimi dovrà avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta onde portarsi verso la tomba di propri familiari.

Art. 79

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle tombe private, l'erba dovrà essere frequentemente estirpata o tagliata, quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le eventuali ossa scoperte saranno raccolte e depositate nell'ossario comune.

Art. 80

1. Da parte dei privati é vietato ogni coltivazione che non sia quella di semplici piante o piccoli arbusti in vaso sulle sepolture.

Art. 81

1. E' lasciata in facoltà alle famiglie dei defunti sepolti tanto nei campi comuni, che nelle tombe private, di tenere decorosamente le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, eccetera. Se questi però, per il tempo ed a causa degli agenti atmosferici, cadessero o restassero comunque deteriorati in modo tale da non poter essere ripristinati, sarà cura del custode ritirarli e distruggerli, qualora dietro invito del Comune non venissero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese dal ricevimento dell'invito stesso.

Art. 82

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti provvisori e temporanei in genere, ogni

qualvolta li giudichi indecorosi od in contrasto con il decoro del cimitero. Il Comune potrà pure provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o morte dei concessionari.

Art. 83

1. E' vietato asportare qualsiasi materiale od oggetto ornamentale dal cimitero, come pure le piante, le corone od i fiori; per questi ultimi é ammessa deroga per i famigliari interessati alla tomba dove sono stati collocati.

Art. 84

1. E' assolutamente proibito recare danni o sfregi ai muri, alle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito eseguire iscrizioni che non siano state autorizzate dall'autorità comunale

Art. 85

1. E' vietato a chiunque presenziare alle esumazioni, ai riscontri diagnostici, alle autopsie, salvo che per l'Autorità che l'ha promossa, per i parenti autorizzati, per il personale di servizio od assistente

Art. 86

1. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale in servizio nel cimitero diffidato ad uscire od anche se occorra accompagnato fuori, salve eventuali conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo II

AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI

Art. 87

1. Nessun'opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del sindaco e siano state pagate le relative tasse.

Art. 88

1. Esclusi i lavori di ordinaria manutenzione non é permesso fare variazioni alle opere o monumenti autorizzati, sia sulle sepolture private che comuni, senza aver preventivamente ottenuto nuova autorizzazione.

Art. 89

1. Sopra le fosse del campo comune sarà permesso collocare durante il periodo di sepoltura delle salme: lapidi, croci od altri ricordi, entro le dimensioni previste dal piano cimiteriale, o in suo difetto autorizzate dal sindaco.
2. Previo rilascio di autorizzazione, sarà possibile collocare:
 - a) sui muri e negli spazi cimiteriali: lapidi, targhe ed oggetti commemorativi, che non occupino una superficie superiore ai cm. 50x30;
 - b) sulle tombe del campo comune e sulle aree date in concessione: di tombe monumentali con dimensioni diverse da quelle stabilite dal piano cimiteriale o fissate con provvedimenti del sindaco.

Art. 90

1. Le autorizzazioni e concessioni cimiteriali si distinguono per:
 - a) autorizzazione all'inumazione di cadaveri di persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma nate nel comune, oppure apparentate fino al secondo grado, sia in linea diretta che collaterale, di persone nate o residenti nel comune;
 - b) autorizzazione al collocamento di monumenti su tombe o sul campo comune;
 - c) autorizzazione al collocamento di lapidi ed oggetti commemorativi sui muri e sugli spazi cimiteriali;
 - d) autorizzazione alla coltivazione di piccole aiuole o di piccoli arbusti;
 - e) concessione di area sul campo di inumazione per sepolture private;
 - f) concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia, fuori terra o in nicchie sotterranee;
 - g) concessione di area per la costruzione di tombe private monumentali;
 - h) concessione di loculi individuali;
 - i) concessione di nicchie, ossari e cinerari.
2. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.
3. Prima della stipula dell'atto il concessionario deve versare:
 - a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
 - b) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali.
4. La concessione, di norma, viene data in presenza di salma o di resti ossei o resti cinerari da tumulare.

5. Fanno eccezione i seguenti casi in cui una concessione decorre dalla data di stipula dell'atto di concessione medesimo:
 - a) richiesta di area da adibire a costruzione di tombe di famiglia;
 - b) richiesta di area per la costruzione di tombe monumentali;
 - c) richieste di aree sul campo di inumazione per sepolture private presentate da persone con età superiore ai 65 anni e per il coniuge delle stesse anche se non ha raggiunto l'età minima;
 - d) richieste di loculi individuali presentate da persone con età superiore ai 65 anni e per il coniuge delle stesse anche se non ha raggiunto l'età minima.
6. Per i loculi può concedersi un secondo loculo posto accanto al primo, riservato per ricevere, alla morte, le spoglie mortali del coniuge superstite, o di altro familiare del concessionario, comunque la concessione decorre dalla data della sepoltura dell'atto di concessione stessa.
7. Nei loculi, nelle tombe individuali e nelle tombe di famiglia possono essere collocate cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme. Per tali concessioni è previsto il pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o cinerario, intendendosi inoltre la durata della concessione dell'ossario e del cinerario uguale a quella del loculo, della tomba individuale, della tomba di famiglia.
8. Hanno priorità alle assegnazioni le salme in attesa di tumulazione, le salme già tumulate o sepolte. Nel caso di richiesta di loculi da parte di persone con età indicata al comma d, i loculi vengono concessi osservando come criterio di priorità il protocollo di presentazione della domanda;
9. Alla scadenza di ogni concessione, i concessionari o gli aventi diritto alla titolarità della concessione, potranno richiedere la conferma per un periodo minimo di nove anni e ad intervalli di nove anni, per un periodo massimo di novantanove anni. La riconferma-rinnovo della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
10. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno di concessione, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi ed esponendo all'Albo Pretorio e al cimitero un elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza. Trascorso un anno senza che gli interessati abbiano provveduto a chiedere la conferma della concessione, la mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono, quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o quant'altro, passeranno nella libera disponibilità del Comune.
In caso di rinuncia a concessioni di sepolture a tempo determinato, quando la sepoltura non è ancora stata occupata da salma, al concessionario rinunciante o agli aventi diritto, spetterà il rimborso di una somma proporzionale al periodo rimanente alla scadenza della concessione.
In caso di abbandono di una sepoltura già occupata da salma, perché trasferita in altro cimitero, non è previsto alcun rimborso. Pertanto, in questo caso, il Comune rientrando automaticamente nel pieno diritto d'uso e di possesso della sepoltura abbandonata, ha facoltà di ulteriore concessione al altri.
11. Per i loculi in casi eccezionali, così ravvisati dal Sindaco, lo stesso può derogare al regolamento debitamente motivando.

Art. 91

1. per i servizi cimiteriali autorizzati dal sindaco per conto ed interesse di privati saranno versate nelle casse comunali i compensi previsti all'allegata tabella B.

Art. 92

1. Le tariffe delle autorizzazioni, delle concessioni e dei servizi cimiteriali, sono stabilite, rettificare,

integrate ed aggiornate, dalla giunta comunale.

2. Le concessioni, in caso di decesso de concessionario, spettano di diritto e nei medesimi termini, agli eredi legittimi.
3. Il totale della spesa ammesse a conguaglio non può comunque essere superiore alla tariffa determinata per la concessione dello spazio necessario alla costruzione di una tomba di famiglia.
4. Le tombe di famiglia esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, realizzate su area privata, e prive di concessione, qual'ora vengano acquisite al patrimonio del Comune a spesa del medesimo, sono soggette agli oneri concessi, qual'ora siano cedute volontariamente dal possessore al Comune, vengono applicate le modalità di cui al precedente comma.
5. Le concessioni, in caso di decesso del concessionario, spettano di diritto e nei medesimi
6. Le concessioni possono essere cedute da un privato all'altro, previo parere e rilascio di concessione sostitutiva del Comune, le spese accessorie, di segreteria e di eventuale registrazione sono a carico del concessionario subentrante.

CAPO III°

PERSONALE DEL CIMITERO E SUE FUNZIONI

Art. 93

- 1 La custodia dei cimiteri é affidata al personale in forza al Comune e alle dipendenze del Sindaco che esercita le sue funzioni a mezzo:
 - a) dell'ufficio di anagrafe e dell'ufficio di polizia municipale, per quanto riguarda il servizio dei funerali e cimiteriale in genere.
 - b) del coordinatore sanitario dell'azienda servizi sanitari locale, per quanto riguarda l'igiene e la sanità.
 - c) degli operai comunali o di apposito incaricato, per quanto riguarda i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero stesso.
- 2 I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, possono essere affidati a soggetti esterni.

Art. 94

- 1 L'incaricato all'esecuzione del presente regolamento è l'ufficio di polizia municipale, il sindaco con propria disposizione può incaricare per detta incombenza un altro dipendente comunale o affidare l'incarico in caso di necessità a persona o ditta esterna.
- 2 L'incaricato provvede alla sorveglianza, al controllo dei cimitero e alla conservazione del cimitero; impartisce disposizioni per la pulizia e per l'igiene, provvede alla tenuta dei registri prescritti e alla conservazione degli atti; custodisce le chiavi delle porte dei cimiteri e quella dei diversi locali; rende edotto il sindaco dell'attività svolta.

Art. 95

- 1 Il responsabile del cimitero deve:
 - a) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie;
 - b) segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
 - c) dare disposizioni per l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
 - d) dare disposizioni per la pulizia dei viali, dei sentieri e degli spazi tra le tombe, nonché al taglio, estirpazione e bruciatura delle erbe;
 - e) dare disposizioni per la pulizia dei portici, dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
 - f) provvedere alla regolare disposizioni delle fosse, dei cippi, delle croci, ecc.;
 - g) denunciare qualunque manomissione che avvenisse nel cimitero e qualunque infrazione alle leggi ed ai regolamenti in materia;
 - h) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che vengono sepolti, non permettere che avvengano sepolture senza la previa consegna dei documenti prescritti a seconda dei casi;
 - i) controllare gli sterri e l'esecuzione delle fosse nelle misure prescritte, controllare la corretta chiusura di loculi e ossari;
 - j) controllare il mantenimento dei cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune, nella debita forma anche in riguardo allo scolo delle acque piovane;

- k) presenziare alle inumazioni e disumazioni di cadaveri;
- l) dare disposizioni per la raccolta e deposito di ossa nell'ossario del cimitero, nonchè per lo smaltimento di resti delle casse mortuarie e degli indumenti;
- m) avvertire il sindaco e il coordinatore sanitario di tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria ed eseguire tempestivamente le disposizioni che, nella sfera delle sue attribuzioni generali e specifiche, gli saranno da questi impartite.

Art. 96

1. Le somme dovute al comune per i servizi cimiteriali, per le autorizzazioni e per le concessioni, non possono essere riscosse dal personale ne da persone incaricate, ma vanno versate sul conto corrente postale intestato al Comune o alla tesoreria comunale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I

PRESCRIZIONI TECNICHE E NORMATIVE

Art. 97

1. Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e d'intesa con l'U. S. L. competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per la utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 98

1. Per tutto quanto non previsto in questo regolamento comunale é necessario richiamarsi al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Capo II

SANZIONI

Art. 99

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento é soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo III

ENTRATA IN VIGORE

Art.100

1. Il presente Regolamento di Polizia Mortuaria entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a'sensi di legge.

Art.101

1. Il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del consiglio comunale 19 gennaio 1990 n.19 é abrogata.
2. E' abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 102

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i cittadini devono uniformarsi alle disposizioni contenute, salvo deroga sindacale da farsi per caso motivati, per un termine di un anno dettati dalla necessita' di adeguarsi al regolamento.